Sent. n. 79/2026 pubbl. il 10/10/2026
Cron. n. : 1220/2026
Rep. n. 90/2026 del 10/10/2026

119-26 p.u.

LIQUIDAZIONE CONTROLLATA
N. 52/2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI MANTOVA

Ufficio Procedure Concorsuali

Il Tribunale di Mantova, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:

dott. Mauro P. Bernardi Presidente Rel. Est.

dott. Francesca Arrigoni Giudice

dott. Valeria Monti Giudice

nel giudizio n. 119/26 p.u. per la dichiarazione di liquidazione controllata promosso da

ERMASTUFF s.r.l.s. con l'assistenza dell'avv. Giuseppe Angiolillo;

RICORRENTE

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Oggetto: dichiarazione di liquidazione controllata.

- Letto il ricorso n. 119/26 p.u. concernente la procedura di sovraindebitamento mediante liquidazione controllata proposto dalla Ermastuff s.r.l.s. (C.F.: 02650810209) ai sensi degli artt. 268 e segg. CCI;
- ritenuta la propria competenza territoriale posto che la società ha sede in Comune compreso nel circondario di questo Tribunale;

Firmato Da: MAURO PIETRO BERNARDI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 26077c66551daf1962a6a76719f9f645

- osservato che non sono state presentate domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV CCI;

- esaminata la documentazione allegata e ritenuto che non appare necessario acquisire ulteriori informazioni;

- ritenuto che, trattandosi di domanda formulata dalla società debitrice e in mancanza di specifici contraddittori, non occorre fissare udienza di comparizione delle parti (cfr. Trib. Mantova 9-2-2023; Trib. Verona 20-9-2022);

- rilevato che la società ricorrente rientra fra i soggetti di cui all'art. 2 co. 1 lett. c) e d) CCI secondo quanto prescritto dall'art. 65 CCI trattandosi di società titolare di impresa minore come risulta dalla relazione dell'OCC;

- osservato che la società istante versa in una situazione di sovraindebitamento come emerge, dalla complessiva entità dei debiti riportata a pag. 6 e segg. del ricorso nonché dalla relazione del gestore della crisi, senza che appaiano sussistere adeguati mezzi per farvi fronte;

- ritenuto che, stante il richiamo operato dall'art. 65 co. 2 e 270 co. 5 alle disposizioni del titolo III del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (nei limiti della compatibilità), trova applicazione il disposto di cui all'art. 49 co. 3 lett. f) CCI sicché il liquidatore va autorizzato ad accedere alle banche dati e agli atti indicati in tale norma onde rendere più celere e completa la ricostruzione dei rapporti attivi e passivi facenti capo alla debitrice;

- rilevato che, ai sensi degli artt. 270 co. 5 e 150 CCI non possono essere iniziate o proseguite le azioni individuali esecutive o cautelari sui beni compresi nella liquidazione;

- considerato che il liquidatore va nominato nella persona del gestore ai sensi dell'art. 270 co. 2 CCI;

P.Q.M.

- visto l'art. 270 CCI così provvede:

- dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata nei confronti della Ermastuff s.r.l.s. (con sede in Mantova, via Guastalla, 9; C.F.: 02650810209);

Firmato Da: MAURO PIETRO BERNARDI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 26077c66551daf1962a6a76719f9f645

- designa quale Giudice Delegato il dott. Mauro Pietro Bernardi;

- nomina liquidatore la dott. Guenda Branchini (C.F.: BRNGND78S60E897W) con studio in Mantova;

- dispone che il liquidatore:

a) proceda alla redazione immediata dell'inventario e alla redazione dell'elenco dei creditori, inviando la comunicazione di cui all'art. 272 CCI;

b) provveda alla formazione dello stato passivo della società;

c) rediga il programma di liquidazione ex art. 272 CCI, depositi un rapporto riepilogativo delle attività svolte entro il 30 giugno e il 30 dicembre di ogni anno allegando il conto della gestione e l'estratto del conto corrente della procedura e, inoltre, terminata l'esecuzione, predisponga il rendiconto;

d) ordina alla società debitrice il deposito, entro sette giorni, delle scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché dell'elenco dei creditori (se non già depositati con il ricorso);

e) assegna ai terzi che vantano diritti reali o personali sui beni della società debitrice e ai creditori risultanti dall'elenco depositato, il termine di giorni sessanta entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo predisposta ai sensi dell'art. 201 CCI, avvertendosi che le comunicazioni nel corso della procedura verranno effettuate nelle forme di cui all'art. 10 CCI;

f) ordina alla società debitrice di provvedere immediatamente alla consegna o al rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione al liquidatore, con esclusione dei cespiti di cui all'art. 268 co. 4 CCI;

g) dispone che il liquidatore notifichi la sentenza alla debitrice ex art. 270 co. 4 CCI, dandone comunicazione mediante deposito nel fascicolo telematico ed effettui immediatamente l'inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale di Mantova per il periodo di giorni trenta;

h) autorizza il liquidatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:

Firmato Da: MAURO PIETRO BERNARDI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 26077c66551daf1962a6a76719f9f645

1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;

2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;

3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;

4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con la debitrice, anche se estinti;

5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con la debitrice;

i) stabilisce che il liquidatore, in prossimità del decorso di tre anni dalla apertura della procedura, trasmetta ai creditori una relazione in cui prendere posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 CCI e, valutate le eventuali osservazioni formulate dai creditori, rediga una relazione finale alla scadenza del triennio, ai fini di cui all'art. 282 CCI;

l) ordina al liquidatore di provvedere alla trascrizione della sentenza presso la Agenzia del Territorio – Servizio della Pubblicità Immobiliare competente per territorio nonché presso il P.R.A. nel caso in cui la società debitrice risulti essere intestataria di beni immobili o di mobili registrati nonché alla comunicazione al Registro Imprese.

Manda alla cancelleria per le comunicazioni ai debitori e al liquidatore.

Mantova, 8 ottobre 2026.

Il Presidente

dott. Mauro P. Bernardi

Firmato Da: MAURO PIETRO BERNARDI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 26077c66551daf1962a6a76719f9f645

Firmato Da: MAURO PIETRO BERNARDI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 26077c66551daf1962a6a76719f9f645